



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice rel.
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di **FABRIZIO TIBERI** (C.F.: TBRFRZ68R19A271W), nato ad Ancona (AN) il 19/10/1968, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Corinaldo (AN) alla via Del Cesano, 10, REA N. AN – 275204, promossa da AMMINISTRAZIONI RADII S.R.L. (C.F.: 02612040416), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in [REDACTED] rappresentato dall'avv. Manfredi Marco;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 10/12/2025 Amministrazioni Radi s.r.l. ha domandato la liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII della ditta individuale Fabrizio Tiberi risultando titolare di un credito, pervenuto tramite cessione del 03/02/2025 da Pierdicca Giancarlo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 911/2010 del 29/10/2010 emesso dal Tribunale di Pesaro e munito di provvisoria esecutività, dell'importo residuo di euro 223.721,68;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;



ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile, oltre che dal credito azionato dalla ricorrente, dalle certificazioni della Cancelleria, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed Inps per importi complessivamente superiori ad euro 50.000,00;

il debitore risulta titolare di un patrimonio costituito da beni immobili così come certificato dall'Agenzia Entrate – Dp Ancona, Servizi catastali, che consente l'acquisizione di attivo da distribuire ai creditori;

quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al “giudice” anziché al “Tribunale” e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, ritiene il Collegio che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato;

alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del debitore Tiberi Fabrizio di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **FABRIZIO TIBERI** (C.F.: TBRFRZ68R19A271W), nato ad Ancona (AN) il 19/10/1968, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Corinaldo (AN) alla via Del Cesano, 10, REA N. AN – 275204;

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore Dott. **PETRICCHIUTTO PIETRO**;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza



entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking"), vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15/01/2026.

Il Giudice estensore
dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente
dott. Roberto Sereni Lucarelli

